



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 Registro Delibere

OGGETTO: Determinazione, per l'anno 2024, dei Servizi pubblici a domanda individuale e delle relative tariffe e contribuzioni; individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 12.15 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA		Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco	X
2	Giuseppe Malignaggi	Vice Sindaco	X
3	Fernando Di Giorgio	Assessore	X
4	Maria Carmela Lanteri	Assessore	X
5	Emanuele Rossitto	Assessore	X

Presiede il Sindaco, **Avv. Michelangelo Giansiracusa.**

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Giuseppe Morale.**

Risulta assente: Ass. Rossitto Emanuele

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale la presenza del Sindaco nonché dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco Sig. G. Malignaggi, tramite video-chiamata Whatsapp attraverso l'utenza telefonica dell'Ufficio Segreteria l' Ass. Di Giorgio F. e Ass. Lanteri M.C., come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.04.2022, avente ad oggetto: " Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e con separata votazione hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta ha firmato tutti gli atti.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: **Determinazione, per l'anno 2024, dei Servizi pubblici a domanda individuale e delle relative tariffe e contribuzioni; individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2024.**

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che **questo Comune**, sulla base dei dati estratti dal rendiconto della gestione dell'anno 2022 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), relativamente ai cd. parametri per determinare gli enti strutturalmente deficitari, **non risulta essere strutturalmente deficitario** e, pertanto, **non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda** individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale, come di seguito specificati:

1. alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2. alberghi diurni e bagni pubblici;
3. asili nido;
4. convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6. corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
7. giardini zoologici e botanici;
8. impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9. mattatoi pubblici;
10. mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11. mercati e fiere attrezzati;
12. parcheggi custoditi e parchimetri;
13. pesa pubblica;
14. servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15. spurgo di pozzi neri;
16. teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17. trasporti di carni macellate;
18. trasporti funebri, pompe funebri (3);
19. uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

(3) Numero sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.M. 1° luglio 2002 e, successivamente, ripristinato nell'originaria formulazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 4, D.M. 16 maggio 2006 che ha abrogato il citato comma 4. Da ultimo, il presente numero è stato così modificato dall'art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Preso atto che con il suddetto Decreto del 31 dicembre 1983, il Ministro dell'Interno ha pure precisato:

1. che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
 - i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
 - i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
 - i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
2. che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Rilevato che, in generale, e per tutti servizi pubblici, ancorché non definibili “a domanda individuale”, rileva la disciplina di cui l'art. 117 TUEL, in base alla quale:

«1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo

da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato;

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici».

Rilevato che, per quanto sopra, fermo restando che l'erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio economico - finanziario ai sensi dell'art. 117 TUEL (il principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura applicabile indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio, è stato affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537) l'erogazione dello stesso, qualora qualificato come "a domanda individuale", non può essere gratuita per gli utenti, e la sua copertura deve avvenire, almeno in parte, mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio.

Dato Atto che questo Comune, ha determinato, istituito ed attivato, per l'anno 2024, ha i seguenti servizi a domanda individuale:

1. Mense, comprese quelle ad uso scolastico;
2. Servizi Impianti Sportivi;
3. Spurgo pozzi neri;

Visto l'art. 1, comma 173 della legge di bilancio 2022 che così recita testualmente:

All'art. 243, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le parole "**a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido**". L'art. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con apposito d.m. I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all'indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente. Gli enti strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d'insolvenza definitiva. In particolare, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, il costo complessivo della gestione deve essere

coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. In tale ambito i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare.

Per effetto del comma 173 della legge di bilancio 2022, attraverso una modifica all'art. 243 c. 2 lettera a) del TUEL, si prevede che i costi di gestione degli asili nido sono integralmente esclusi dal calcolo del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale che gli enti strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

Dato Atto, altresì, che per l'anno 2024, per il Comune di Ferla, vengono confermati i medesimi servizi a domanda individuale già determinati, istituiti ed attivati per l'anno 2023;

Considerato che i costi complessivi di gestione dei servizi suddetti, da prendere a riferimento, devono comunque comprendere ai sensi dell'art. 243, comma 3, T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, fra l'altro:

- a) gli oneri diretti ed indiretti di personale;
- b) le spese per acquisto di beni e servizi;
- c) le spese per i trasferimenti;

Considerata, altresì, la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario dei futuri bilanci comunale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

1. Di Confermare, per l'anno 2024, per il Comune di Ferla, i medesimi servizi a domanda individuale già determinati, istituiti ed attivati per l'anno 2023 e come di seguito specificati:

- a) Mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- b) Servizi Impianti Sportivi;
- c) Spurgo pozzi neri;

2. **Di Approvare** il seguente prospetto relativo alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2024;
3. **Di Dare Atto** che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura comunque pari al 53,75 %, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio	Entrate	Spese	% di copertura
Centro Polifunzionale	10.000,00	10.000,00	100 %
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	10.000,00 (compresa la quota erogata dal Miur)	28.000,00	35,71 %
Spurgo pozzi neri	1.500,00	2.000,00	75,00 %
TOTALE	21.500,00	40.000,00	53,75%

3. di dare atto che questo ente, pur non trovandosi in situazione di deficitarietà e non essendo quindi obbligato a rispettare la misura minima del 36% (o del 50 % nel caso degli asili nido) di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, copre i costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale attivati nel 2022 in misura superiore alla percentuale minima prevista dal sopracitato art. 243 del Tuel;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Puzzo






OGGETTO: Determinazione, per l'anno 2024, dei Servizi pubblici a domanda individuale e delle relative tariffe e contribuzioni; individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2024.


PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, li 25/02/2024



Il Responsabile del Settore
Dott. GIUSEPPE PUZZO
Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Ferla

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, li 25/02/2024



Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;


CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;

DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Deliberazione di G.C. n. 21 del 26/02/2024

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO

Avv. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Morale

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

- X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data 26/02/2024
B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 26/02/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale